

# Previsionale con appeal per l'acconto IRES 2017

La riduzione dell'aliquota al 24% dal 2017 può rendere il metodo particolarmente conveniente

/ Luca FORNERO

In alternativa al metodo storico (basato sui dati riportati nel modello REDDITI 2017 o nella dichiarazione IRAP 2017), gli [acconti d'imposta](#) possono essere calcolati con il **metodo previsionale**, ossia facendo riferimento all'imposta che si presume dovuta per il periodo d'imposta in corso, sempre al netto delle detrazioni, dei crediti d'imposta e delle ritenute subite.

In proposito, come ricordato dalla circolare Assonime n. 39/2008 (§ 3), resta possibile adottare differenti metodologie di determinazione dell'acconto per i diversi tributi (IRPEF/IRES, da un lato, e IRAP, dall'altro). Così, ad esempio, è possibile scegliere il metodo storico per l'IRPEF/IRES e quello previsionale per l'IRAP (o viceversa).

Ugualmente, il metodo storico e quello previsionale possono essere adoperati in maniera **non uniforme** (cfr., da ultimo, la circ. Assonime n. 17/2017, § 4.3), nel senso che, per esempio, come spesso accade:

- in sede di versamento della prima rata, può essere adottato il metodo storico;
- in sede di versamento della seconda rata, può essere adottato il metodo previsionale.

Resta, ovviamente, ferma la necessità che i versamenti in acconto risultino **congrui** rispetto ad almeno uno dei suddetti parametri (storico o previsionale).

Se si adopera il metodo previsionale, l'imposta che si ritiene dovuta per il 2017 va calcolata tenendo conto delle disposizioni applicabili nel medesimo anno: naturalmente, vanno considerate non solo quelle che comportano un vantaggio per il contribuente, potendo queste essere "**controbilanciate**" (in tutto o in parte) da modifiche "peggiorative" che rilevano ai fini della determinazione dell'imposta complessivamente dovuta per l'anno 2017.

In ambito IRES, tra le disposizioni che possono rendere conveniente il previsionale, si ricordano:

- la riduzione dell'[aliquota](#) d'imposta dal 27,5% al 24% (in pratica, l'IRES presunta 2017, sulla quale commisurare l'acconto, deve essere calcolata sulla base dell'aliquota del 24% e non del 27,5%);
- l'introduzione dei c.d. [iper-ammortamenti](#) (maggiorazione del 150% del costo di acquisizione dei beni ad alto contenuto tecnologico ai fini dell'ammortamento);
- la possibilità di cedere infragruppo le perdite fiscali anche al di fuori delle ipotesi di consolidato fiscale (si veda "[Le perdite fiscali cedute infragruppo riducono l'acconto IRES](#)" del 14 novembre 2017).

## Spese di formazione deducibili fino a 10.000 euro annui

Riguardo all'IRPEF, oltre alle disposizioni in materia di reddito d'impresa che rilevano anche ai fini di tale imposta (es. iper-ammortamenti), si segnalano:

- l'esclusione da imposizione dei [redditi fondiari](#) di coltivatori diretti e IAP per gli anni 2017, 2018 e 2019;
- i nuovi limiti di deducibilità delle [spese di formazione](#) per gli esercenti arti e professioni, applicabili dal 2017.

Con riferimento al secondo punto, in particolare, le spese per l'iscrizione a master e a corsi di formazione o di aggiornamento professionale, nonché le spese di iscrizione a convegni e congressi, diventano **integralmente deducibili** dal reddito di lavoro autonomo professionale, entro il limite annuo di 10.000 euro.

Fino al 2016, le suddette spese erano deducibili nella misura del 50% del loro importo.